



N.69540 RUOLO GENERALE ANNO 2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. ALBERTO BARGERÒ - SEZ. I CIVILE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa avente ad oggetto: Risarcimento danni

**VERTENTE TRA**

[REDACTED]

ATTRICE

[REDACTED]

ATTRICE

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] domiciliati presso lo studio dell' [REDACTED]  
[REDACTED] come da mandato a margine dell'atto di  
citazione

**CONTRO**

[REDACTED]

CONVENUTA-CONTUMACE

*B*

9117282 2016

[REDACTED]

CONVENUTO-CONTUMACE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ha eletto domicilio, come da procura generale

Rep. 28321 del giorno 06/7/2011 a rogito [REDACTED]

comparsa di risposta;

[REDACTED]

CONVENUTA

~~\_\_\_\_\_~~

B



**CONCLUSIONI PER** [REDACTED]

Piaccia al Giudice di pace Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 15 FEB. 2016  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3  
(Dr. *Cuzia* MACCABRUNI)

**NEL MERITO**

In via principale

Dare atto che [REDACTED] [REDACTED] ha già versato all'attore Sa [REDACTED] [REDACTED] l'importo di € 2550,00 per l'effetto, rigettare ogni ulteriore pretesa attorea per come libellata, perché infondata in fatto e diritto.

Vittoria di spese di giudizio.

In subordine

Ove non dovessero esser ritenuti esaustivi gli importi già versati [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e nei limiti del provato e per l'effetto, ripartire la condanna dei convenuti in linea con le rispettive responsabilità ed in relazione ai danni effettivamente da ognuno causati ed accertare il danno patito da parte attrice in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato.

Spese di lite integralmente compensate

**IN VIA ISTRUTTORIA**

**A)** Si chiede ammissione di prova orale per testi nella persona della sig.ra [REDACTED], (capitolo 4) da escutersi anche a mezzo di prova delegata avanti il Giudice di Pace di Brescia, sulle seguenti circostanze:

**Capitolo 4) Vero che** "La sig.ra [REDACTED] dello [REDACTED] [REDACTED] ha visionato i danni riportati dal veicolo [REDACTED] [REDACTED] e ha stimato il danno patito dall'attrice in complessivi € 7.904,69 oltre IVA se ed in quanto esborsata e dovuta per il danno anteriore ed € 2.544,29 oltre IVA se ed in quanto esborsata e dovuta per i danni alla parte posteriore, come da perizia che viene rammostrata e che conferma integralmente (doc. 2).

**B)** Si chiede CTU meccanica, volta a stabilire l'entità dei danni attorei, con distinzione tra quelli anteriori e quelli posteriori.

B

**Conclusioni per la convenuta** [REDACTED]

Nessuna

**Conclusioni per il convenuto** [REDACTED]

Nessuna

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato a sensi di legge, la sig.ra

[REDACTED] hanno  
convenuto in giudizio il sig. [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
rispettivamente quale conducente, società proprietaria e compagnia di  
assicurazione per [REDACTED] dell'autoveicolo [REDACTED]

[REDACTED] accertata la responsabilità esclusiva [REDACTED]  
convenuti fossero condannati, in solido tra loro, a risarcire i danni materiali  
ed alla persona subiti dagli attori nel sinistro avvenuto in territorio di  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
all'altezza del km 136,800 in data 06./1/2013, alle ore 18:50 circa.

Ha esposto la difesa degli attori:

- a) in data 06/11/2013 alle ore 18:50 circa la signora [REDACTED]  
[REDACTED] alla guida  
della [REDACTED] di proprietà della società  
[REDACTED] S.;
- b) all'altezza della progressiva Km 136,800, mentre si trovava ferma  
in coda a causa di un rallentamento del traffico, il veicolo attoreo è  
stato tamponato da tergo dal furgone [REDACTED]  
condotto dal signor [REDACTED] e di proprietà della società [REDACTED]

13

- ██████████ non è riuscito ad arrestarsi in tempo;
- c) a seguito dell'urto ██████████ è stata sospinta contro il veicolo ██████████  
██████████ precedeva;
  - d) a causa dell'urto la vettura attorea ha riportato danni per complessivi  
€. 13.200,00 (IVA compresa), come da fattura della ██████████  
██████████
  - e) l'IVA è recuperabile da parte della società attrice in misura pari al  
40%;
  - f) la compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile civile ha  
inviato alla società attrice la sola somma di €. 2.550,00, che è stata  
trattenuta a titolo di acconto;
  - g) a seguito del sinistro l'attrice, sig.ra ██████████ ha subito un danno  
alla persona che è stato valutato in 45 giorni di malattia e un danno  
biologico permanente in misura del 3-4%, oltre ad un esborso per  
spese mediche di €. 184,77
  - h) che gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti, ma la  
██████████ ha liquidato solo in parte il danno alla vettura, mentre  
nulla ha fatto pervenire per il danno alla persona;

Parte attrice si è vista pertanto costretta a promuovere il presente giudizio per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Alla prima udienza in data 27/11/2014 si è costituita in giudizio la sola ██████████), la quale ha contestato sia la ricostruzione del sinistro, che l'ammontare del danno da risarcire.

In particolare in relazione alla dinamica ha contestato la responsabilità

B

esclusiva in capo al proprio assicurato, affermando che il danno alla parte anteriore si era già verificato al momento del tamponamento operato dal furgone in quanto la Golf aveva preventivamente ed autonomamente urtato il veicolo che la precedeva.

Ha dedotto che pertanto nulla è dovuto per il danno alla parte anteriore e che il danno alla persona è riconducibile all'urto tra [REDACTED] il veicolo a questa antistante e quindi non dovrà essere risarcito dalla compagnia convenuta.

Ha contestato il valore probatorio della relazione di incidente redatta dagli Agenti della Polizia Stradale intervenuti, in quanto gli stessi non erano presenti al fatto. Ha dedotto che dal momento che i veicoli risultavano essere in movimento, per costante Giurisprudenza (*ex pluribus* Cass. Civ. Sez. III 4021/2013 "*trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*").

In ordine al *quantum* la difesa [REDACTED] ha contestato l'ammontare del danno alla vettura indicato da parte attrice, con particolare riferimento al valore probatorio della fattura e per il danno alla persona ha sollevato contestazioni sia in ordine alla quantificazione del danno biologico, sia del danno da invalidità temporanea parziale in ogni caso da quantificarsi con eventuale CTU medico-legale, sia infine circa la personalizzazione del danno, quest'ultima ritenuta non dovuta, vertendosi in ambito di lesioni

B

micro-permanenti.

Non si sono costituiti il signor [REDACTED]  
[REDACTED]", che sono stati dichiarati contumaci.

Sono stati concessi termini ex art. 320 c.p.c. alle parti costituite, in esito ai quali la difesa attorea ha contestato l'assunto di parte convenuta sulla ricostruzione del sinistro e sono stati ammesse prove per testi ed interrogatorio formale.

Al termine dell'espletamento delle prove per testi ed interpellato si è proceduto con CTU per la valutazione del danno alla persona.

All'esito di queste le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni che le parti hanno precisato come sopra all'udienza del giorno 03/3/2016.

Come correttamente definito dalla Giurisprudenza del Supremo Collegio, già richiamata dalla difesa di parte convenuta costituita (cfr. *ex pluribus* Cass. Civ. Sez. III 4021/2013), *"in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa"*.

Ciò premesso deve ritenersi che la difesa di parte attrice abbia fornito gli elementi di prova necessari a superare la presunzione di corresponsabilità cui fa riferimento la surrichiamata giurisprudenza, invocata dalla difesa di parte convenuta.

Dirimenti sono le dichiarazioni rese dal teste sig. [REDACTED] conducente del veicolo [REDACTED] che precedeva la vettura attorea.

Questi nel corso del suo esame avvenuto all'udienza del 12/5/2015, a specifica domanda del Giudice ha precisato che al momento dell'urto il proprio veicolo [REDACTED] attorea erano fermi: "[...] Dopo essermi arrestato ho istintivamente guardato nello specchietto per vedere cosa accadeva alle mie spalle. La vettura che mi seguiva direttamente riuscì a fermarsi a breve distanza dalla mia macchina senza urtarmi sebbene a fatica dopo una brusca frenata." Solo in seguito all'urto subito dal furgone [REDACTED] la seguiva e la ha tamponata da tergo è stata sospinta contro la vettura condotta [REDACTED] "Pochi istanti dopo è stata sospinta contro la mia vettura a seguito dell'urto subito dal veicolo che la seguiva a sua volta. Preciso di avere udito un unico urto".


Si può dunque ritenere raggiunta la prova della integrale responsabilità nell'accadimento del sinistro del conducente del furgone [REDACTED] [REDACTED] quale non riuscendo a fermarsi in tempo, ha colpito la [REDACTED] ha sospinta contro la vettura che la precedeva.

Raggiunta la prova in merito all'*an debeatur* si tratta ora di valutare l'ammontare del *quantum debeatur*.

Per quanto attiene il danno alla vettura di proprietà della società attrice [REDACTED] le modalità del sinistro (urto anteriore e posteriore)

e la localizzazione dei danni, descritti anche nella relazione di incidente, coincidono sostanzialmente con gli interventi di riparazione indicati nella fattura prodotta in giudizio da parte attrice e riportati anche nell'elaborato del perito della compagnia convenuta e prodotta nel fascicolo [REDACTED] quale doc. 2.

Può dunque ritenersi provato l'ammontare dei danni che il veicolo attoreo ha subito a seguito del sinistro, così come riportato nella fattura della [REDACTED] (doc. 3 di parte attrice). L'importo al netto dell'IVA è di €.10.819,67. A detto importo andrà aggiunta la parte dell'IVA non recuperabile da parte della società attrice pari al 60% del totale dell'IVA esposta in fattura. Tenuto conto che il totale dell'IVA esposto nella citata fattura è pari ad €. 2.380,33 la parte non recuperabile è di €. 1.428,20 e quindi il danno materiale da risarcire alla società viene liquidato in complessivi €. 12.247,87. Da detto importo deve detrarsi la somma di €.2.550,00, già versata antecedentemente al giudizio [REDACTED] relativamente al solo danno alla vettura. Residua pertanto da versare la somma di €. 9.697,87. Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici [REDACTED] sulla somma rivalutata decorreranno gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo.



In ultimo si deve precisare che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta costituita, l'importo come sopra individuato e liquidato, non appare assolutamente antieconomico, alla luce del valore commerciale dell'auto indicato dal perito [REDACTED] in €.19.450,00, nella citata perizia di parte convenuta.

Venendo da ultimo al danno alla persona subito dalla signora

██████████ è stata disposta CTU medico legale al fine di verificare l'effettivo ammontare del danno alla persona da questa patito.

Si evidenzia che l'elaborato peritale relativo all'attrice, consegnato dal CTU ██████████ ██████████ ██████████ pienamente soddisfacente, adeguatamente motivato, anche alla luce delle modifiche introdotte all'art. 139 dalla legge 24/3/2012 n.27, persuasivo ed immune da vizi logici che possano inficiarne la attendibilità, è pienamente condiviso da questo Giudice e non è contestato dalle parti.

Circa il danno biologico permanente ci si riporta alle considerazioni svolte dalla stessa parte attrice nelle proprie note conclusive dove si dà atto che il la mancata produzione della documentazione medica ha reso impossibile al ██████████ ██████████ di formulare una valutazione della riduzione della preesistente integrità psicofisica.

In base alle sue risultanze ed all'applicazione del dettato della legge 57/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare del D.M. 25/6/2015, la liquidazione del danno alla persona riguarderà solamente il danno da invalidità temporanea e avviene nei seguenti termini:

- danno da invalidità temporanea parziale gg. 10 al 75%    €.    347,18
- danno da invalidità temporanea parziale gg. 10 al 50%    €.    231,45
- danno da invalidità temporanea parziale gg. 10 al 25%    €.    115,72

Il tutto per un importo complessivo di €. 694,35.

Per quanto riguarda la richiesta di liquidazione della "personalizzazione del danno da invalidità permanente" altrimenti definibile come "danno morale", si ritiene che in assenza di una quantificazione del danno da invalidità permanente risulti oggettivamente impossibile quantificare il

danno da questi eventualmente discendente e pertanto nulla viene liquidato in punto.

L'importo complessivo per il danno alla persona sarà quindi di €.**694,35**= e su detta somma, già rivalutata, decorreranno gli interessi legali, dalla data del sinistro al saldo effettivo.

Sono state riconosciute dal CTU spese mediche, per complessivi €. 122,00. Detta somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT e sulla stessa decorreranno gli interessi legali dal giorno degli esborsi sino al saldo effettivo.

Riassumendo alla luce di quanto sopra accertato i danni subiti dagli attori nel sinistro per cui è causa ammontano a complessivi €. **10.514,22**, così liquidati:

- a) A favore della società "[REDACTED]" danni materiali per complessivi €. 9.697,87;
- b) A favore della signora [REDACTED] la complessiva somma di €. 816,35 di cui:
  - a. €. 694,35 per danno alla persona;
  - b. €. 122,00 per spese mediche;

In definitiva le parti convenute [REDACTED] in solido tra loro sono condannate a pagare in favore degli attori la somma complessiva di €.**10.514,22**= di cui:

- a) A favore della società "[REDACTED]" la somma di €.9.697,87 con la rivalutazione secondo gli indici [REDACTED] interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo

effettivo.

- b) A favore della signora [REDACTED] la complessiva somma di €. 816,35 di cui:
- a. €. 694,35 per il danno alla persona, somma già rivalutata e con gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
  - b. €. 122,00 per spese mediche, con la rivalutazione secondo gli [REDACTED] gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno degli esborsi al saldo effettivo.


Le spese di causa seguono la soccombenza. Parte attrice benché abbia visto ridotte in parte le proprie richieste, purtuttavia deve ritenersi sostanzialmente vittoriosa nel presente procedimento, in considerazione del fatto che solo con la proposizione del giudizio ha potuto vedere soddisfatte, anche se solo parzialmente le proprie pretese risarcitorie, mentre la parte convenuta costituita, che ne aveva chiesto il rigetto ritenendo sussistere una responsabilità concorsuale del conducente del veicolo attoreo e comunque soddisfattiva la somma già versata, ha visto sconfessata la propria tesi relativamente alla responsabilità concorsuale ed è stata condannata al pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già versato.

Pertanto i convenuti le parti convenute [REDACTED] [REDACTED] saranno tenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che, parzialmente ridotte in punto compensi professionali in ragione di quanto

accertato in corso di giudizio, si liquidano in complessivi €4.005,83=, di cui €3.000,00 per compensi professionali, €. 555,83 per spese ed €450,00= per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014) oltre IVA e CPA come per legge.

Pone altresì a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in complessivi €450,00, oltre accessori di legge.

Nulla si liquida in relazione alle spese di CTP, in quanto nulla è stato provato sul loro ammontare.



PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Milano, respinta ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Dichiarare la responsabilità esclusiva del signor [REDACTED] nella causazione del sinistro per cui è causa;

2. Condanna, in solido tra loro, i convenuti le parti convenute [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] liquidati di €.**10.514,22**= di cui:

a) A favore della società "[REDACTED]"

somma di €.**9.697,87** con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

b) A favore della signora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

complessiva somma di €. **816,35** di cui:

i. €. **694,35** per il danno alla persona, somma già rivalutata e con gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;

ii. €. **122,00** per spese mediche, con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno degli esborsi al saldo effettivo

3. Condanna, in solido tra loro, i convenuti [REDACTED]

[REDACTED]

██████████ a rifondere le spese di lite degli attori, che si liquidano, come in motivazione in complessivi in complessivi complessivi €.**4.005,83=**, di cui €.3.000,00 per compensi professionali, €. 555,83 per spese ed €.**450,00=** per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014) oltre IVA e CPA come per legge.

Pone altresì a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate in complessivi €.**450,00**, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il giorno 28/4/2016

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ALBERTO BARGERÒ

